

ACCORDO INTEGRATIVO

al CCNL V760 «Innovazione»

(UCEI – Confintesa)

Roma, 08 / 04 / 2026

Il giorno 08, nel mese di Aprile dell'anno 2026, in Roma

TRA

U.C.E.I. – Unione delle Costruzioni, dell'Edilizia e dell'Industria, rappresentata dal Presidente Nazionale Gabriele Tullio

E

CONFINTESA – Confederazione per l'Autonomia Sindacale, rappresentata dal Segretario Generale Francesco Prudenzano

PREMESSO CHE

— le Parti hanno sottoscritto il CCNL V760 «Innovazione» in data 20 maggio 2025, con validità 01/01/2025 – 31/12/2028;

— le Parti intendono rafforzare la competitività del CCNL V760 rispetto al contratto leader di settore (K411 Telecomunicazioni), introducendo elementi retributivi e normativi che ne accrescano l'attrattività per imprese e lavoratori del comparto ICT, comunicazione, grafica e innovazione;

— le Parti convengono che il presente Accordo Integrativo formi parte integrante e sostanziale del CCNL V760, con efficacia immediata dalla data di sottoscrizione;

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1 — Elemento di Competitività Settoriale (E.C.S.)

1. A decorrere dal 1° giorno del mese successivo alla sottoscrizione del presente Accordo, è istituito l'Elemento di Competitività Settoriale (E.C.S.), voce retributiva mensile aggiuntiva alla paga base di cui all'art. 50 del CCNL V760.

2. L'E.C.S. è corrisposto per 14 mensilità (incluse tredicesima e quattordicesima) ed è utile ai fini del calcolo del TFR, delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo, e di ogni altro istituto contrattuale calcolato sulla retribuzione.

3. Gli importi dell'E.C.S. sono determinati nella misura seguente:

Livello	E.C.S. (€/mese)	E.C.S. annuo (×14 mensilità)
Quadri	€ 35,00	€ 490,00
1°	€ 33,00	€ 462,00
2°	€ 30,00	€ 420,00
3°	€ 28,00	€ 392,00
4°	€ 26,00	€ 364,00
5°	€ 24,00	€ 336,00
6°	€ 22,00	€ 308,00
7°	€ 20,00	€ 280,00
8°	€ 18,00	€ 252,00
9°	€ 16,00	€ 224,00
10°	€ 14,00	€ 196,00

4. L'E.C.S. non è assorbibile da superminimi individuali o collettivi, né da aumenti di merito, e costituisce base di calcolo autonoma ai fini della determinazione del TEC (Trattamento Economico Complessivo) e della verifica di equivalenza ai sensi dell'Allegato I.01 al D.Lgs. 36/2023.

Art. 2 — Previdenza complementare – Fondo Pensione Aperto Plurifonds

1. Le Parti, in attuazione delle disposizioni del D.Lgs. 252/2005, designano quale forma pensionistica complementare di riferimento per i lavoratori ai quali si applica il CCNL V760 il Fondo Pensione Aperto Plurifonds, istituito da ITAS Vita S.p.A. e gestito in collaborazione con PensPlan Centrum S.p.A., iscritto all'Albo COVIP al n. 140, con rating Fitch A– e margine di solvibilità del 253%.
2. La contribuzione a carico del datore di lavoro è fissata nella misura dello 0,50% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo alla sottoscrizione del presente Accordo.
3. La contribuzione a carico del lavoratore è volontaria e, in caso di adesione, è fissata nella misura minima dello 0,50% della medesima retribuzione.
4. La destinazione del TFR maturando avviene secondo le disposizioni dell'art. 8 del D.Lgs. 252/2005.
5. Le Parti si impegnano a elevare la contribuzione datoriale all'1,00% in sede di rinnovo del CCNL V760 per il quadriennio successivo (2029–2032), subordinatamente alla verifica della sostenibilità economica per le imprese del settore.
6. Il Fondo Plurifonds offre 5 comparti di investimento (SecurITAS, SerenITAS, SolidITAS, AequITAS, ActivITAS) con profili di rischio dal basso all'alto, consentendo al lavoratore di modulare la propria strategia previdenziale secondo l'orizzonte temporale e la propensione al rischio individuali.

Art. 3 — Scatti di anzianità

1. L'art. 53 del CCNL V760 è integralmente sostituito come segue.
2. Ai lavoratori, per anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, sarà corrisposto per ogni biennio e fino ad un massimo di 6 (sei) bienni, un aumento in cifra fissa differenziata per ciascun livello retributivo, nella misura seguente:

Livello	Importo precedente	Nuovo importo	Variazione	Max (6 bienni)
Quadri	€ 16,01	€ 21,00	+31%	€ 126,00
1°	€ 16,01	€ 21,00	+31%	€ 126,00
2°	€ 16,01	€ 21,00	+31%	€ 126,00
3°	€ 14,46	€ 19,00	+31%	€ 114,00
4°	€ 13,94	€ 18,50	+33%	€ 111,00
5°	€ 13,43	€ 17,50	+30%	€ 105,00
6°	€ 13,17	€ 17,00	+29%	€ 102,00
7°	€ 12,91	€ 17,00	+32%	€ 102,00
8°	€ 12,39	€ 16,00	+29%	€ 96,00
9°	€ 11,88	€ 15,50	+30%	€ 93,00
10°	€ 11,62	€ 15,00	+29%	€ 90,00

3. Gli aumenti periodici decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità. In caso di passaggio di livello, gli scatti maturati sono rivalutati al valore del nuovo livello.
4. Per i lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente Accordo, i bienni già maturati mantengono l'importo precedente. I nuovi importi si applicano ai bienni maturandi dalla data di decorrenza del presente Accordo. Il sesto biennio si applica anche ai lavoratori che abbiano già maturato cinque bienni, con decorrenza dalla naturale scadenza.

Art. 4 — Piattaforma Welfare Innovazione

1. A decorrere dal 1° gennaio 2027, il datore di lavoro è tenuto a mettere a disposizione di ciascun lavoratore a tempo indeterminato — inclusi gli apprendisti — un credito welfare annuo di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00), erogabile in beni e servizi di cui all'art. 51, commi 2 e 3, del TUIR.
2. Il credito welfare è utilizzabile, a scelta del lavoratore, per una o più delle seguenti finalità: buoni acquisto e buoni carburante; rimborso utenze domestiche (acqua, luce, gas); abbonamenti al trasporto pubblico locale, regionale e interregionale; servizi di educazione e istruzione per i figli; servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti; versamenti integrativi al Fondo Plurifonds di cui all'art. 2; contributi aggiuntivi alla Mutua Seraphis per l'upgrade al Piano Platino.
3. Il credito welfare è erogabile tramite piattaforma digitale, buoni cartacei o rimborso documentato, a scelta dell'azienda.
4. Per i lavoratori a tempo parziale, il credito è riproporzionato in ragione dell'orario contrattuale. Per i lavoratori assunti o cessati in corso d'anno, il credito è riproporzionato in dodicesimi, considerando mese intero la frazione superiore a 15 giorni.
5. Il credito welfare non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 51 del TUIR, non è soggetto a contribuzione previdenziale, non è utile ai fini del calcolo del TFR, ed è escluso dalla base di calcolo di ogni altro istituto contrattuale.
6. Il credito welfare non utilizzato entro il 31 dicembre dell'anno di competenza decade senza diritto a compensazione monetaria.

Art. 5 — Formazione digitale e Intelligenza Artificiale

1. In aggiunta a quanto previsto dall'art. 42 del CCNL V760, ciascun lavoratore ha diritto a 24 (ventiquattro) ore annue di formazione retribuita dedicata a competenze digitali avanzate, intelligenza artificiale, cybersicurezza e protezione dei dati.
2. La formazione è erogata durante l'orario di lavoro, anche in modalità e-learning, ed è certificata dall'ENBIUC o da enti formativi accreditati.
3. Le ore di formazione di cui al presente articolo non sono computabili nel monte ore dei permessi di cui all'art. 39 del CCNL V760.

Art. 6 — Congedo di paternità integrativo

1. In aggiunta al congedo obbligatorio di paternità previsto dall'art. 27-bis del D.Lgs. 151/2001, il padre lavoratore ha diritto a 5 (cinque) giorni di congedo retribuito al 100%, da fruirsi entro i 5 mesi dalla nascita, dall'adozione o dall'affidamento preadottivo del figlio.
2. Il congedo di cui al comma 1 è aggiuntivo rispetto ai 2 giorni di permesso retribuito previsti dall'art. 43 del CCNL V760 ed è cumulabile con il congedo obbligatorio di legge.
3. I giorni di congedo integrativo sono computati a tutti gli effetti nell'anzianità di servizio e non riducono le ferie, i ROL né la tredicesima e quattordicesima mensilità.

Art. 7 — Diritto alla disconnessione digitale

1. Il lavoratore ha il diritto di non rispondere a comunicazioni aziendali (e-mail, messaggi, telefonate, notifiche) al di fuori dell'orario di lavoro contrattuale, salvo comprovate e documentate situazioni di urgenza o emergenza operativa.
2. È garantito un periodo minimo di disconnessione continuativa di 11 (undici) ore tra la fine della prestazione giornaliera e l'inizio della successiva, in coerenza con l'art. 7 del D.Lgs. 66/2003.
3. Per i lavoratori in modalità di lavoro agile o telelavoro di cui all'art. 33 del CCNL V760, l'azienda è tenuta a definire, nell'accordo individuale, le fasce orarie di reperibilità e le fasce di disconnessione, nel rispetto dei limiti di cui ai commi precedenti.
4. L'esercizio del diritto alla disconnessione non può costituire motivo di provvedimento disciplinare, valutazione negativa della performance, né pregiudizio alla progressione di carriera.

Art. 8 — Decorrenza, durata e disposizioni finali

1. Il presente Accordo Integrativo entra in vigore dal 1° giorno del mese successivo alla sua sottoscrizione e ha la medesima scadenza del CCNL V760 (31/12/2028), rinnovandosi tacitamente con esso.
2. Il presente Accordo costituisce parte integrante e sostanziale del CCNL V760 e prevale, per le materie qui disciplinate, sulle corrispondenti previsioni del CCNL medesimo.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, si rinvia alle disposizioni del CCNL V760 e alla legislazione vigente.
4. Le Parti si impegnano a depositare il presente Accordo Integrativo presso il CNEL entro 30 giorni dalla sottoscrizione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, 08 / 04 / 2026

Per UCEI — Il Presidente Nazionale, Gabriele Tullio

Per CONFINTESA — Il Segretario Generale, Francesco Prudeniano